Alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura

Udienza 5 febbraio 2015

OGGETTO: difesa del dott. Alfredo Robledo

PREMESSA

Per applicare la misura cautelare richiesta è necessario dimostrare la sussistenza dei due requisiti previsti, ovverosia il *fumus boni juris* e il *periculum in mora*. Basterà, però, nel caso di specie soffermarsi sul primo di tali elementi per risolvere ogni problema, perché gli elementi probatori proposti dal procuratore generale, gli stessi già agli atti del procedimento di Brescia, e quelli frutto delle investigazioni difensive svolte, letti obiettivamente e senza preconcetti, dimostrano l’assoluta insussistenza di tutte le quattro incolpazioni contestate. In questo caso la problematica del *periculum in mora* è davvero solo marginale, ne farò un accenno alla fine delle presenti considerazioni, ma solo per sgombrare il campo da ogni equivoco.

CAPO 1:

Si contesta al dott. Robledo di aver rivelato all’avv.to Aiello *“il contenuto di atti del procedimento”* e comunque di avere *“violato il dovere di riservatezza”* su un affare in corso. Sia la rivelazione del contenuto di atti che la violazione del dovere di riservatezza si riferiscono al procedimento n. 43833/12 RG.NR relativo ad indebiti rimborsi di spese improprie ai consiglieri della Regione Lombardia.

Innanzitutto, in premessa e per chiarire ogni equivoco, si ricordi che l’avv.to Aiello era difensore di indagati nel procedimento in questione già da prima del 18 dicembre 2012 (data delle prime intercettazioni prese in considerazione) e il dott. Robledo non era solo coordinatore del dipartimento per i reati contro la p.a.. (come si legge nell’incolpazione) ma anche coassegnatario, e quindi responsabile delle indagini a tutti gli effetti (all. 3), insieme con i colleghi Filippini e D’Alessio. In tale veste era del tutto normale che interloquisse (ovviamente rispettando le regole in materia di segreti e di riservatezza) con il difensore regolarmente nominato in un procedimento che stava conducendo personalmente, così come avviene sempre negli uffici di procura.

Ebbene, per anticipare il senso degli argomenti che svolgerò e facilitarne l’esatta comprensione osservo subito:

* in primo luogo, che il dott. Robledo non ha rivelato il contenuto di alcun atto d’indagine, e non ha nemmeno violato il generico dovere di riservatezza sull’affare in corso
* e in secondo luogo che tutto ciò di cui parla nelle intercettazioni l’avv.to Aiello con terze persone è in parte fatto notorio già divulgato dalla stampa, in parte frutto di deduzioni ovvie di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco in base a quanto già si sapeva che era accaduto, e in parte frutto di sue millanterie.

Le uniche prove a carico del dott. Robledo indicate dal PG sono intercettazioni telefoniche e di sms. E allora, come ho sempre fatto anche da pubblico ministero, conoscendo la difficoltà e l’ambiguità di interpretazione di questo tipo di prova, Intendo partire dalle parole dette direttamente dall’accusato. E ho scoperto che in realtà di parole dette da Robledo non ce n’è nemmeno una. Non c’è nemmeno una telefonata intercettata in cui tra l’avv.to Aiello e Robledo si parli della vicenda processuale in questione. In realtà non c’è nemmeno una telefonata comunque intercettata tra il dott. Robledo e l’avv.to Aiello in tutto il mese di dicembre 2012 e di gennaio 2013, che è il periodo di tempo in cui ci sarebbero state le rivelazioni contestate. Eppure negli atti ci sono alcune telefonate (non una miriade, come si legge a pg. 16 della richiesta di trasferimento, ma cinque o sei) intercorse tra loro, ma successivamente, e con riguardo ad altri fatti.

L’unico contatto tra i due con riferimento alle presunte violazioni di cui al capo 1) non è una parola detta, ma poche parole scritte, quelle dell’sms inviato dall’avvocato a Robledo il 29 gennaio, dopo aver appreso da altre fonti (non da lui, come avrebbe dovuto accadere se davvero Robledo fosse stato disposto a rivelargli notizie segrete o riservate, ma da comunicati stampa) che erano stati indagati alcuni consiglieri regionali dei partiti di opposizione, e quelle contenute nell’sms di risposta di Robledo poche ore dopo. In quest’occasione Aiello scrive a Robledo *“Uomo di parola! Poi grande magistrato”*, e Robledo risponde in latino *“ Caro avvocato, promissio boni viri est obligatio!”*. Tutto qui, nient’altro, non una parola scritta o pronunciata tra i due anche indirettamente riferibile al contenuto delle indagini sui rimborsi, pur in un contesto di intercettazioni che dimostra che né l’uno né l’altro ritenevano di dover adoperare particolare prudenza nell’uso del telefono!

Questa è la base dell’accusa, l’unico dato certo esistente. Il 29 gennaio si parla di una promessa, fatta da un magistrato a un avvocato che difende persone indagate da quel magistrato. Nella richiesta di trasferimento a questa parola, “promessa”, sono dedicate due intere pagine, 15 e 16, che evocano i più sinistri scenari dietro ad essa.

Certo, una “promessa” c’è stata, adesso vi dico qual è. Anzi non ve lo dico io ma ve lo faccio dire dalla stampa, dagli articoli prodotti e che spiegano tutto (all.6), dal Corrriere della Sera del 16 dicembre 2012 che parla di *“un’inchiesta penale che annuncia già di estendersi a tutti gli altri gruppi politici del consiglio regionale lombardo dopo che venerdì i p.m. hanno acquisito la documentazione di PD, Idv, SEL, UDC, Gruppo misto e Pensionati “*, come anche da Il Sole24ore dello stesso giorno: *”Secondo gli inquirenti, guidati dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo, si tratterebbe tuttavia di comportamenti diffusi che vanno verificati a tappeto per tutti”*, per arrivare ad una spiegazione ancora più esplicita contenuta in un articolo de Il Giornale del 9 gennaio 2013: *“Il procuratore aggiunto Alfredo Robledo ha deciso di chiudere il cerchio, e verificare eventuali abusi anche da parte del centrosinistra…L’impegno è di chiudere il nuovo fronte dell’indagine entro gennaio, così da garantire una sorta di par condicio elettorale”,* ,notizia confermata dal Corriere della Sera dello stesso giorno: *“l’obiettivo è di chiudere l’inchiesta entro la fine di gennaio, prima delle elezioni”,* ed infine all’ancor più esplicita rivelazione di quale fosse stata questa “promessa” che è contenuta ancora nel Giornale del 31 gennaio 2013 che scrive *:”La procura l’aveva promesso: stesso trattamento prima delle elezioni. E così – dopo le accuse ai politici regionali del centrodestra – arrivano gli avvisi di garanzia anche ai consiglieri dell’opposizione”.*

E ancora, che di ciò si trattasse lo confermano i colleghi Filippini e D’Alessio, coassegnatari dell’indagine con Robledo (D’Alessio: *“Ricordo che ci eravamo detti fin dall’inizio e più volte che era necessario svolgere accertamenti nei confronti di tutti i gruppi e di tutti i consiglieri perché solo così l’indagine sarebbe stata davvero completa ed imparziale”*- Filippini: *“Fin dall’inizio era chiaro che l’indagine avrebbe dovuto riguardare tutti i consiglieri regionali eventualmente implicati, a qualsiasi partito appartenessero”*)., e addirittura gli stessi difensori dei consiglieri dell’opposizione (avv.ti Lunghini e Sangiorgio, difensori di fiducia di Luca Gaffuri, capogruppo del PD al Consiglio regionale di Milano*:” A seguito della richiesta di esibizione documentale formalizzata presso il gruppo consiliare PD della Regione Lombardia in data 14-12-2012..abbiamo conferito con il procuratore aggiunto dott. Alfredo Robledo, co-firmatario della richiesta di esibizione documentale, e in tale contesto, che collochiamo tra la fine di dicembre 2012 e la prima metà di gennaio 2013, lo stesso ci riferì che non appena fossero pervenuti in Procura i documenti in via di acquisizione…gli stessi sarebbero stati vagliati con celerità e secondo criteri omogenei per categorie di spese. In occasione di un successivo incontro con il dott. Robledo, egli ci riferì che gli atti sarebbero stati depositati a conclusione delle indagini contemporaneamente per tutti gli indagati e senza distinzione dei gruppi consiliari di appartenenza, anche per evitare qualsiasi strumentalizzazione politica in vista delle elezioni”).*

La promessa, quindi, era questa: si procederà imparzialmente nei confronti dei consiglieri di tutti i partiti nei cui confronti dovessero emergere elementi di prova per gli stessi reati, rispettando questa imparzialità anche nei tempi di compimento delle attività processuali al fine di evitare che qualcuno potesse ingiustamente subire danni d’immagine maggiori degli altri in vista delle varie elettorali (la prima delle quali, ovverosia le elezioni regionali in Lombardia, era prevista per il 24 e 25 febbraio successivi – all. 21). Era questa la “promessa” ( se proprio vogliamo chiamarla così, anche se più propriamente, secondo i significati della lingua italiana, si dovrebbe usare l’espressione “assicurazione”) a cui si fa riferimento nei due sms reciproci del 29 gennaio, che certamente il dott. Robledo fece ma non (come gli viene ingiustamente contestato) al solo avv.to Aiello in segreto, clandestinamente e con intenti spregevoli, ma apertamente a tutti coloro che erano interessati all’indagine. E a questa apprezzabile “promessa” il dott. Robledo (e con lui anche i due sostituti coassegnatari dottori Filippini e D’Alessio, nonché il procuratore capo Bruti Liberati, che fu sempre informato dei passaggi salienti dell’indagine e ne condivise i contenuti) mantenne fede fino all’ultimo, fino all’esito delle indagini preliminari, che si conclusero infatti imparzialmente con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della grande maggioranza degli indagati (v. estratto della richiesta di rinvio a giudizio recante l’indicazione del difensore di fiducia all. 5)) , raggiunti da prove analoghe ed appartenenti indifferentemente a qualsiasi partito, tra cui moltissimi della Lega nord e difesi proprio dall’avv.to Aiello ( precisamente 26 consiglieri della Lega nord sottoposti ad indagini preliminari, 21 poi rinviati a giudizio, di cui 16 difesi dall’avv.to Aiello, e cinque posizioni archiviate di cui solo una difesa dall’avv.to Aiello – v. all.to 17). E per attribuire un profilo di scorrettezza, addirittura di illiceità a un comportamento simile, al contrario correttissimo e apprezzabile, ci vuole davvero una grande, e mal diretta fantasia.

E con ciò il discorso potrebbe e dovrebbe chiudersi per quanto riguarda il capo 1, che è il cardine intorno al quale ruota in realtà l’impostazione accusatoria dell’intero procedimento disciplinare (vedremo poi le sue correlazioni logiche con il capo 2) , perché appare evidente che l’unico affidabile elemento di prova (interlocuzione diretta tra Robledo e l’avv.to Aiello con gli sms del 29 gennaio 2013) non rivela nulla di illecito, anzi.

Ma poiché la richiesta di trasferimento riferisce invece con grande enfasi anche altre circostanze indicate come elementi di prova, costituiti da conversazioni intercettate tutte il 18 dicembre 2012 tra l’avv.to Aiello e terzi soggetti (gli on.li Maroni, Salvini e Galli) conviene spendere qualche parola anche su queste, perché oltretutto si prestano ad alcune interessanti considerazioni che chiariscono meglio il quadro complessivo entro cui considerare la vicenda.

Al dott. Robledo si contesta, in base soltanto all’elemento di prova indiretta costituito da intercettazioni a cui lui era estraneo, di aver rivelato all’avv.to Aiello gli esiti di riunioni in procura con il procuratore capo e l’aggiunto (lui stesso?), gli elementi indiziari esistenti, la circostanza che il successivo 19 dicembre vi sarebbero stati altri setto od otto indagati tra i consiglieri della maggioranza, e che la Procura avrebbe proceduto anche nei confronti di consiglieri della maggioranza entro il 15 o 20 gennaio successivo.

E’ agevole dimostrare l’inconsistenza di tutte queste accuse.

Cominciando dall’inizio, Il dott. Robledo non ricorda se il 18 dicembre 2012 ci fu una riunione in Procura, ma non può escluderlo perché il procuratore capo era frequentemente e tempestivamente informato sugli sviluppi delle indagini di maggior risalto. Ma, a monte, non si comprende come lo svolgimento di una riunione tra p.m. possa essere un evento da tenere segreto o anche solo riservato, la cui eventuale propalazione possa costituire illecito disciplinare.

Passando agli elementi indiziari esistenti all’epoca, che Robledo avrebbe rivelato all’avv.to Aiello, nel capo di incolpazione non sono per la verità precisati, ma possono essere individuati per relationem al contenuto delle conversazioni intercettate riportate, oltre che in base ad alcuni passaggi della motivazione della richiesta di trasferimento (pg. 14). Si apprende così che tali notizie rivelate sulle indagini consisterebbero:

1. nella *“indicazione certa delle diverse architetture probatorie in relazione ai vari gruppi politici con la differenziazione delle diverse ipotesi investigative (n.d.r.: reati) per i diversi gruppi politici,”* e *“ persino le diverse fonti di prova (con il riferimento alla gola profonda e a quant’altro)”*
2. il *“sicuro sviluppo soggettivo dell’indagine, con l’indicazione dei futuri destinatari dell’iniziativa investigativa”*;
3. i “*tempi certi di tale estensione sia rispetto ai consiglieri di opposizione che agli stessi membri del gruppo politico interessato”*

Procediamo con ordine.

1. Non esistono fonti di prova di tipo diverso per i consiglieri dei diversi partiti. Le prove sono state per tutti solo l’acquisizione e la valutazione dei documenti giustificativi delle spese (v. dich. sostituti Filippini e D’Alessio e dell’ufficiale della Guardia di Finanza Domenico Siravo). In particolare:
2. non ci sono mai state *“intercettazioni gravi contro PDL”* (come invece Aiello riferisce a Maroni, per l’accusa avendolo saputo da Robledo, con sms del 18 dicembre 2012 ) per il semplice fatto che non ci sono state intercettazioni telefoniche in quel processo (v. nota spese della procura in cui non figurano spese per intercettazioni telefoniche, e informazioni rese dai sostituti Filippini e D’Alessio sulla circostanza che l’unico sostanziale elemento di prova fu l’acquisizione di documentazione contabile).
3. non c’è mai stata *“una impiegata gola profonda”* alla base di quelle indagini (come ancora Aiello rivela a Maroni, per l’accusa avendolo saputo da Robledo, sempre con lo stesso sms del 18 dicembre 2012) perché le indagini non si sono certo basate su dichiarazioni testimoniali (v. ancora le informazioni rese dai sostituti Filippini e D’Alessio in data 26 gennaio 2015. Filippini *“Preciso che in effetti l’acquisizione documentale ha rappresentato l’unico atto d’indagine veramente rilevante di quel procedimento, a cui sono seguiti gli interrogatori degli indagati”*; d’Alessio: *”Le indagini consistettero sostanzialmente nell’acquisizione della documentazione relativa alle spese sostenute”*). In realtà di un’impiegata della Lega nord definita come “gola profonda” perché aveva rivelato molte cose compromettenti ai magistrati in quel periodo ce n’era una, però in un altro procedimento per altri fatti in corso dinanzi ad un’altra procura, di cui il dott. Robledo non sapeva niente. Si trattava, infatti, di Maria Manuela Privitera, segretaria del gruppo Lega nord al Senato, che era diventata un teste d’accusa molto importante contro esponenti di quel partito in un’altra indagine condotta dalla procura di Roma – p.m. dott. Roberto Felici – in relazione alla quale si producono alcuni articoli di stampa (all.22). Da essi si ricava innanzitutto che costei era stata sentita il 27 novembre dal p.m. di Roma, depositando anche un memoriale, e ne era emerso *“un quadro senza precedenti”*  (v. La Repubblica, sito internet, 6 gennaio 2013); e ancora *“La segretaria che inguaia la Lega (titolo) –Da una parte c’è lei, Manuela Maria Privitera,,la segretaria “gola profonda” della tesoreria della Lega nord a Palazzo Madama”* (La Stampa, 7 gennaio 2013), ma soprattutto da un lato che era giornalisticamente definita da tutti come “gola profonda” ( v. Huffingtonpost 6 gennaio 2013; ancora Lettera43 del 3 febbraio 2013, Dagospia 7 gennaio 2013; La Stampa 6 gennaio 2013) ), e che non solo gli esponenti della Lega nord, ma anche e soprattutto l’avvocato Aiello, come loro difensore, ne era al corrente (v. Lettera43 del 7 gennaio 2013: *“anche il legale del Carroccio si è affrettato a negare la presenza di un’inchiesta della procura di Roma sulle spese effettuate dal gruppo del partito al Senato coi fondi dei rimborsi elettorali.. “Non esiste l’inchiesta di Roma, è una bufala galattica”, ha detto nei corridoi della procura a Milano l’avvocato Domenico Aiello… Aiello…ha aggiunto che nell’indagine della magistratura capitolina non ci sono indagati”.* Tutto ciò non per dimostrare che anche in questo caso le presunte rivelazioni del dott. Robledo all’avv.to Aiello non esistono (a ciò bastano e avanzano le dichiarazioni dei colleghi coassegnatari delle indagini), ma per osservare che l’avvocato probabilmente trasse spunto da una notizia diversa per “ricamarci” sopra e vantare ai suoi importanti interlocutori della Lega conoscenze riservate che invece non aveva.
4. le ipotesi di reato sono state per tutti le stesse ( peculato e truffa) e non c’è mai stata nemmeno l’ipotesi di sussistenza di un reato di natura associativa (v. richiesta di rinvio a giudizio e informazioni rese dai sostituti coassegnatari delle indagini Filippini*: “Nell’ambito dell’indagine in questione non sono mai emersi elementi che potessero condurre ad un’ipotesi di reato associativo finalizzato a far conseguire ai consiglieri indebiti rimborsi, né riferibili al PDL né ad altri partiti”* e D’Alessio: *“Non ricordo che siano mai emersi elementi, né che abbiamo mai ipotizzato anche la sussistenza di reati di natura associativa, di qualsiasi genere*”) a differenza di quanto Aiello riferisce all’on.le Salvini ( per l’accusa avendolo saputo da Robledo: *“sul PDL loro hanno la prova provata che c’è un’associazione finalizzata al finanziamento dei singoli consiglieri, con una struttura addetta a questo..”.*

Quindi, a meno di ritenere che Robledo chissà perché facesse il doppio gioco con l’avv.to Aiello e gli riferisse notizie false (ma, ovviamente, nemmeno la procura generale pensa questo), la conclusione che da tutto ciò emerge è questa: l’avv.to Aiello era un millantatore e voleva far credere ai suoi importanti interlocutori telefonici (e clienti) leader della Lega di sapere molto più di quanto, legittimamente, apprendeva in virtù del suo ruolo di difensore nominato nel procedimento. Si osservi anche che nella trascrizione dell’sms del 18 dicembre 2012 inviato dall’avv.to Aiello all’on.le Maroni, in cui è riferita questa circostanza, si legge *“finito* (e non *“finita”*) *riunione in procura con capo e agg*”, che letteralmente potrebbe far pensare che chi scrive informi l’interlocutore di avere partecipato personalmente a una riunione di questo genere, il che appare assurdo ma forse neanche troppo se si considera l’atteggiamento millantatorio già inequivocabilmente dimostrato dalle considerazioni che precedono. Atteggiamento confermato anche da quanto si legge nella trascrizione ancora della conversazione intercettata il 18 dicembre in cui l’avv.to Aiello, parlando con l’on.le Salvini, gli dice testualmente : *” mi ha detto* (n.d.r.: riferendosi al suo presunto informatore*) “Domenico, te lo garantisco, su questo ci puoi spendere la tua credibilità!” ..io gli ho detto, guarda che me la spendo!.. ha detto “no, no, garantito, sarà così!” ..gli ho detto, va bene”.* Ebbene, in tutte le conversazioni successivamente intercettate tra l’avv.to Aiello e il dott. Robledo (precedenti non ce ne sono) i due si danno del lei, ovviamente Robledo non si rivolge mai all’avvocato chiamandolo Domenico, e il tono di entrambi è assolutamente rispettoso, quasi formale. E’ evidente, pertanto, l’intento dell’avv.to Aiello di convincere l’on.le Salvini di avere un rapporto con il suo presunto informatore ben diverso da quello reale. A meno di pensare che, evocando chi gli forniva le notizie segrete o riservate sul procedimento (ma quali? perché si è visto che in realtà l’avv.to Aiello non sapeva nulla di segreto o riservato), l’avvocato si riferisse a persona diversa dal dott. Robledo. D’altro canto, a conferma ulteriore che i rapporti del dott. Robledo non fossero affatto così confidenziali come l’avv.to Aiello cerca di credere ai suoi interlocutori telefonici, si è prodotta (all. 8) anche una nota del procuratore della Repubblica dott. Edmondo Bruti Liberati in data 19 marzo 2013 diretta al dott. Robledo in cui si dà atto che l’avv.to Aiello gli aveva chiesto conferma di un’eventuale indagine a carico dell’on.le Maroni, precisandogli di aver *“cercato di verificare questa “voce” presso il procuratore aggiunto Robledo, ma senza avere ottenuto risposta..”.*

Comunque sia, a noi dell’avv.to Aiello non interessa nulla, quel che interessava dimostrare è che il dott. Robledo non rivelò alcun indizio esistente a carico di nessuno, il che appare ormai indiscutibile alla luce della inesistenza a monte di notizie vere al riguardo venute a conoscenza del difensore.

1. La previsione del “sicuro sviluppo soggettivo dell’indagine” (n.d.r.: chi sarebbero stati i successivi indagati), lungi dal richiedere rivelazioni clandestine, era alla portata di tutti. I consiglieri regionali sono un numero ben definito partito per partito, già dal 14 dicembre era comparsa sulla stampa la notizie delle indagini e che esse riguardavano tutti i partiti (poiché per tutti era stata disposta l’acquisizione della documentazione contabile), si sapeva persino quanti erano già stati indagati *(“Lombardia, lo scandalo dei rimborsi indagati 40 consiglieri di PDL e Lega”* è il titolo di un articolo del Corriere della Sera del 14 dicembre 2012). E poiché *“49 erano i componenti della maggioranza*” ( come informa Il Corriere della Sera il 18 dicembre- tutti articoli prodotti), non occorreva essere matematici per fare due conti e prevedere quanti ce ne sarebbero potuti essere in futuro. E infatti l’avv.to Aiello, conferendo con Stefano Galli, presidente del Gruppo regionale della Lega Nord, il 18 dicembre gli *dice “purtroppo domani altri sette-otto dei nostri”.*
2. I tempi certi dell’estensione delle indagini agli altri consiglieri della maggioranza e dell’opposizione, che Robledo avrebbe rivelato all’avv.to Aiello, certi non sono affatto stati. Il 19 dicembre nessuno fu indagato, e tra il 15 e il 20 gennaio non accadde proprio nulla, a differenza di quanto riferito dall’avv.to Aiello prima a Stefano Galli *(“adesso escono il PD e l’Italia dei valori al 15 gennaio”)* e poi all’on.le Salvini *(“mi ha garantito, poi, che entro il 15, massimo il 20 di gennaio arrivano gli stessi avvisi al PD, all’Italia dei Valori e al Movimento pensionati”)*. E’ certo che anche con riguardo ai tempi e alla scansione dei successivi eventi previsioni di massima non era difficile farne, poiché da un lato non era un mistero per nessuno che le indagini sarebbero state condotte con celerità (il dott. Robledo lo disse ai difensori del PD – v. dichiarazioni in atti – e certamente ebbe a dirlo anche all’avv.to Aiello, difensore di numerosi esponenti della maggioranza), e dall’altra già si sapeva pubblicamente (v. i numerosi articoli dal 14 al 18 dicembre- all.6) che le indagini sui partiti di maggioranza erano in uno stato più avanzato di quelle relative ai partiti di minoranza. Per altro verso, notizie invece così sicure e perentorie come quelle fornite dall’avv.to Aiello ai suoi interlocutori (ad esempio la notizia che i consiglieri dell’opposizione sarebbero stati indagati tra il 15 e il 20 gennaio) nessuno, nemmeno il dott. Robledo, avrebbe potuto conoscerle il 18 dicembre 2012, poiché il provvedimento di acquisizione della documentazione presso la Regione Lombardia relativo ai gruppi di opposizione venne emesso in data 13 dicembre 2012 e notificato in Regione Lombardia in data 14 dicembre 2012, la documentazione richiesta venne consegnata in data 8 gennaio 2013 direttamente alla Guardia di Finanza, che la trattenne per la disamina, come si evince dalla nota del’8 gennaio 2013 (allegato 18). Solo in data 25 gennaio 2013 venne depositata in Procura la relazione di polizia giudiziaria conseguente (allegato 19). I “tempi” dell’attività necessaria agli uffici della Regione per consegnare la documentazione alla Guardia di Finanza, e quelli necessari a quest’ultima per esaminarli e riferire poi alla procura non erano evidentemente nella disponibilità dei magistrati della procura, che nemmeno diedero disposizioni in tal senso (v. informazioni dell’ufficiale della G.di F. Siravo – all. 1), e non si comprende quindi come Robledo avrebbe potuto comunicare all’avv.to Aiello date così precise (che infatti precise non si rivelarono affatto) come quelle che quest’ultimo riferì poi ai suoi interlocutori telefonici.

Non esiste, quindi, nessuna prova che dimostri che le (inesatte) notizie fornite con una sicurezza poi smentita dai fatti dall’avv.to Aiello ai leader della Lega nord sui tempi delle indagini successivi al 18 dicembre gli fossero state riferite dal dott. Robledo, tranne gli ambigui accenni fatti nelle intercettazioni ricordate dallo stesso avvocato, come si è visto non certo alieno da millanterie. Il che ci esime dal discutere dell’ulteriore tema circa la illiceità o meno di eventuali informazioni fornite dal pubblico ministero ai difensori sui tempi di un’indagine, quando da ciò non possa trarsi alcun pericolo di inquinamento delle prove o comunque nessun pericolo o danno di qualsiasi genere.

IN CONCLUSIONE sul capo 1): l’illecito è del tutto insussistente sotto ogni profilo. Non solo non c’è alcuna prova che il dott. Robledo abbia rivelato nulla all’avv.to Aiello, ma a monte addirittura in base agli atti non c’è nulla che sia mai indebitamente conosciuto dall’avv.to Aiello, rivelatogli da Robledo o da chiunque altro. L’unica cosa che certamente il dott. Robledo ha fatto è stato dire a tutti, compreso l’avv.to Aiello, che, d’accordo con i colleghi coassegnatari, sarebbe stata garantita sotto ogni aspetto possibile la par condicio dei partiti a cui facevano capo tutti i consiglieri regionali coinvolti, e mantenere poi correttamente questa assicurazione. Il che va a suo merito e non certo a suo discredito, e a ciò si riferiscono gli sms del 29 gennaio 2013. Per il resto l’sms e le telefonate del 18 dicembre tra l’avv.to Aiello e i suoi tre interlocutori Galli, Maroni e Salvini, tutti esponenti di punta della Lega, rivelano soltanto che l’avvocato millantò la conoscenza di fatti che non sapeva con certezza, che in parte deduceva da circostanze regolarmente conosciute (la previsione sui tempi e sui soggetti che sarebbero stati indagati), e in parte inventava di sana pianta (l’esistenza di intercettazioni telefoniche, di una testimone chiave, di prove di un’associazione per delinquere).

CAPO 2

Si contesta al dott. Robledo di aver usato la propria qualità di magistrato chiedendo all’avv.to Aiello di avere copia di *“atti riservati e non ostensibili a terzi”* costituiti da “*documenti e* *memorie”* che il parlamentare europeo Gabriele Albertini aveva presentato alla competente commissione del Parlamento europeo per ottenere l’immunità in alcune controversie giudiziarie in cui sua controparte era lo stesso Robledo (si parla nell’incolpazione di due cause civili intentate da Robledo contro Albertini, e di un processo penale in cui Albertini era imputato di calunnia in danno del magistrato), *“riuscendo, infine, nel suo intento, posto che il legale, venuto in possesso di atti, glieli inoltrava per posta elettronica”.*

E’ innanzitutto da precisare che l’immunità in questione era riferita ad un solo giudizio civile intentato dal dott. Robledo nei confronti dell’on.le Albertini, come si evince dalla documentazione prodotta (v. all.to 16 in cui, tra gli altri, figura la richiesta di immunità prodotta dallo stesso Albertini al Tribunale di Brescia con riferimento alla causa civile n. 17851/12 –Albertini convenuto contro Robledo attore - ; nonché – all.to 12, estratto dal sito internet del Parlamento europeo - la relazione della Commissione giuridica del Parlamento europeo che in data 24 aprile 2013 proponeva di respingere la richiesta di immunità dell’on.le Albertini con riferimento alla stessa causa civile, che in questo atto erroneamente si diceva pendente dinanzi al tribunale di Milano, invece che a quello di Brescia).

L’incolpazione non sussiste perché il dott. Robledo né chiese all’avv.to Aiello né ottenne nulla di segreto o riservato. Egli, pertanto, non ha perseguito e men che meno ottenuto alcun vantaggio ingiusto, non integrando quindi gli estremi dell’illecito contestato per il quale, in base alla giurisprudenza disciplinare, occorre la *“dimostrata intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita”* (Sez. Disc. n. 30/14).

Brevemente la dimostrazione di quanto appena affermato partendo, perché così tutto apparirà subito più chiaro, dalla fine, ovverosia da quegli atti, definiti nell’incolpazione *“di natura riservata e non ostensibili a terzi estranei all’organo istituzionale europeo”,* di cui il dott. Robledo, sempre secondo l’incolpazione, sarebbe riuscito ad entrare in possesso perché inoltratigli per posta elettronica dall’avv.to Aiello.

Sarebbe stato compito del PG, nel rispetto dell’onere della prova, spiegare quali fossero questi atti, per verificare se effettivamente avessero natura riservata e non ostensibile a terzi ( e quindi principalmente all’incolpato, che invece effettivamente li ebbe); ma l’accusa non l’ha fatto.

L’ha fatto allora il dott. Robledo (che ovviamente lo sapeva ma voleva fornirne la prova), e noi oggi sappiamo esattamente quali siano stati gli atti trasmessi con l’email dall’avv.to Aiello il 6 febbraio 2013 ( la cui trasmissione è documentata praticamente in diretta dalle intercettazioni telefoniche in atti), e possiamo quindi stabilire se essi siano *“riservati e non ostensibili a terzi”,* grazie ad un’analisi informatica in data 30 gennaio u.s. (all. 15) commissionata all’ing. Maurizio Bedarida sul suo computer (che è ovviamente a disposizione della Sezione Disciplinare per qualsiasi verifica, riscontro o nuovo accertamento che ritenesse eventualmente necessario qualora dubitasse dell’esattezza di tale consulenza).

Ebbene, gli atti ricevuti dal dott. Robledo per posta elettronica e definiti nell’incolpazione *“di natura riservata e non ostensibili a terzi”* furono due, ed entrambi quanto di meno “segreto” o “riservato” si possa immaginare:

- il primo era l’ordine del giorno dei lavori della commissione giuridica (all.11), pubblico per definizione

- e il secondo era la comparsa di costituzione e risposta (all.9) che lo stesso difensore dell’on.le Albertini aveva depositato al tribunale di Brescia agli atti della causa civile di cui si è detto in data 28 gennaio 2013, già da allora così rendendolo “ostensibile” proprio al dott. Robledo (che infatti lo lesse subito, e da esso apprese dell’esistenza della pratica per l’immunità dinanzi al Parlamento europeo).

Nient’altro ebbe il dott. Robledo dall’avv.to Aiello, e conferma se ne ha, qualora occorresse, anche dal contenuto delle deduzioni che egli il 13 febbraio successivo inviò al Parlamento europeo per contrastare la richiesta di immunità presentata dall’on.le Albertini, in cui non si fa riferimento a nulla che non fosse contenuto nel predetto atto depositato al tribunale di Brescia.

Poche considerazioni conclusive sul punto, a scanso di qualsiasi equivoco.

Il dott. Robledo seppe legittimamente dell’avvio della procedura per il riconoscimento dell’immunità parlamentare per mano dello stesso on.le Albertini, come si è detto, il cui difensore nella causa civile il 28 gennaio 2013 depositò al tribunale di Brescia la stessa comparsa di costituzione e risposta che poi il dott. Robledo ricevette anche dall’avv.to Aiello, in cui si dava atto della richiesta presentata al Parlamento europeo e se ne spiegavano i motivi (all.9).

Egli ebbe subito l’intenzione di contrastare ufficialmente la richiesta di immunità presentando delle deduzioni scritte all’organo competente del Parlamento europeo, cosa che poi fece effettivamente il 13 febbraio 2013 (all.10).

In previsione di tali controdeduzioni, e quindi nel periodo ricompreso tra il 28 gennaio e il 13 febbraio 2013 egli, che non conosceva nulla delle procedure dinanzi al Parlamento europeo, si rivolse all’vv.to Aiello, che sapeva essere in contatto con parlamentari europei, per sapere se fosse possibile, e in che modo, avere una interlocuzione ufficiale con l’organo competente in relazione alla questione dell’immunità, preceduta dalla conoscenza dei documenti della stessa procedura che si potessero conoscere regolarmente.

Tutto si svolse senza violare alcuna regola del Parlamento europeo, né poteva essere altrimenti come sia il parlamentare europeo Speroni, a cui l’avv.to Aiello si era rivolto, sia la segretaria di quest’ultimo, Valeria Ghilardi, gli spiegarono chiaramente (v. intercettazioni in atti: 4-2-2013 Speroni ad Aiello *“..da lì comincerò a vedere quello che è possibile farle avere senza violare, per così dire, le regole!”,* e Aiello risponde *“no,no,no, senza violare alcuna regola”;* 4-2-2013 Aiello a Ghilardi *“e tutto quello che mi può comunicare in perfetta regolarità”*, e Ghilardi ad Aiello *“sì, sì, sì, assolutamente, rispettiamo tutto e siamo sicuri”,* e allora Aiello a Ghilardi *“sì, se mi dice…mi scrive questa cosa del 10 settembre, poi…tutto quello che può comunicarmi in maniera regolare”.*

E’ ben vero, ed è opportuno precisarlo per assoluta chiarezza, che il dott. Robledo aveva interesse a prendere conoscenza di uno specifico atto che non conosceva, ovverosia la richiesta introduttiva di immunità avanzata dall’on.le Albertini al Parlamento europeo, per verificare se avesse apposto a base di essa argomenti ulteriori rispetto a quelli riportati nella memoria depositata al tribunale di Brescia, in previsione delle controdeduzioni che aveva in animo di trasmettere. E poiché si trattava, tra l’altro, di una richiesta di immunità riferita ad una causa civile, egli non aveva alcun motivo di pensare che potesse essere segreta o anche solo riservata. Ma a quanto pare, come si deduce dalle telefonate intercettate, dopo un primo controllo dell’on.le Speroni e della sua segretaria emerse invece che tale atto non potesse essere reso pubblico prima della decisione definitiva sulla richiesta, e infatti il dott. Robledo non ne ebbe conoscenza.

IN CONCLUSIONE sul capo 2: l’incolpazione non sussiste perché il dott. Robledo non agì per ottenere alcun vantaggio illecito, e men che meno ottenne nulla del genere nella circostanza, poiché, come si è ampiamente dimostrato, chiese ed ebbe dall’avv.to Aiello solo documenti pubblici di cui uno, l’ordine del giorno, non gli serviva assolutamente a niente, e l’altro già lo aveva. Egli, quindi, non fece alcun uso indebito della qualità di magistrato, che può aversi, a norma della giurisprudenza disciplinare (oltre che della logica e del buon senso) solo quando la spendita della qualità sia finalizzata a qualcosa di indebito.

Al di là di ciò, è però doveroso in questa sede contrastare energicamente nell’interesse dell’incolpato anche e soprattutto l’assunto iniziale della motivazione della richiesta di trasferimento avanzata dal procuratore generale con riferimento a tale capo di incolpazione, laddove si descrive esplicitamente (pg. 17) un presunto rapporto sinallagmatico tra le condotte contestate al capo 1 e al capo 2, nel senso che il vantaggio indebito presuntivamente ottenuto dal dott. Robledo (capo 2) sarebbe contropartita delle rivelazioni che egli avrebbe fatto all’avv.to Aiello (capo 1). Lo schema prospettato dalla procura generale va ben oltre i contorni giuridici entro i quali sono stati inquadrati i fatti in questione, perché evoca chiaramente lo schema di un rapporto corruttivo vero e proprio, al quale abbia preso parte un magistrato. Rivelazioni sulle indagini in cambio di documenti segreti, per essere espliciti, laddove le rivelazioni non ci sono state e i documenti non erano segreti! Tutto ciò a prescindere dalla circostanza che il sinallagma corruttivo (chiamiamolo col suo nome) è escluso già dalla successione cronologica degli avvenimenti, poiché il dott. Robledo seppe della richiesta di immunità parlamentare non prima della comparsa depositata al tribunale di Brescia il 28 gennaio 2013, quando già le presunte rivelazioni sarebbero state fatte, nel dicembre 2012; venendo con ciò documentalmente smentita l’affermazione, gravissima quanto infondata, contenuta a pg. 12 della richiesta di trasferimento laddove si legge la seguente perentoria considerazione: *”il dott. Robledo ha strumentalizzato la propria funzione di magistrato fornendo all’avv.to Aiello notizie assolutamente e certamente riservate sulle indagini in corso presso la procura della Repubblica di Milano (ed, in particolare, svolte dal II dipartimento da lui coordinato), allo scopo di ingraziarsi il predetto professionista e di richiedergli, in cambio, una sua fattiva collaborazione, per il tramite dei vertici della Lega nord, al fine di paralizzare la richiesta di immunità presentata dall’on.le Albertini”. Il 18 dicembre* 2012, quindi, Robledo avrebbe rivelato segreti per ottenere in cambio documenti che pensava potessero essergli utili per contrastare la richiesta di immunità dell’on.le Albertini; peccato che allora non sapeva nemmeno dell’esistenza di tale richiesta di cui venne a conoscenza oltre un mese dopo, il 28 gennaio 2013!

In conclusione: al di là delle capacità divinatorie che il procuratore generale attribuisce al dott. Robledo, e al di là di mere congetture, ciò che è oggettivamente provato è che la rivelazione è stata la promessa che tutti gli indagati in un procedimento penale sarebbero stati trattati allo stesso modo, e il documento segreto è stato una comparsa già depositata e messa a disposizione del dott. Robledo in un processo civile! Questo è bastato, per accusare un magistrato di cose tanto gravi!

CAPO 3

Si contesta al dott. Robledo di aver *“arrecato”* un indebito vantaggio sempre all’avv.to Aiello, nelle veste di difensore della persona offesa Lega Nord in un’altra indagine relativa alla falsità dei bilanci del partito, perché, avendogli l’avvocato chiesto copia di una consulenza contabile disposta dalla procura della cui conoscenza era venuto a sapere perché divulgata dagli organi di stampa con alcuni particolari anche sul suo contenuto, gli *“suggeriva…di inviargli una formale istanza con la quale…si chiedeva di ottenere copia..”* di essa. Non essendo stata l’istanza accolta perché i colleghi coassegnatari del dott. Robledo nell’indagine ed il procuratore capo non avevano ritenuto di autorizzare il rilascio della copia, il dott. Robledo *“rassicurava il legale dicendogli che nel citato documento non ci stava nulla di particolare”*, e ulteriormente *“lo rassicurava affermando che una parte dell’indagine sarebbe stata chiusa in quindici o venti giorni”.*

Era accaduto che l’avv.to Aiello, regolarmente nominato difensore di parte offesa (all.14) dalla Lega nord in un’indagine per falsità nel bilancio dello stesso partito, si rivolse al dott. Robledo, anche in questo caso coassegnatario dell’indagine insieme stavolta con i colleghi Filippini e Pellicano (all.20), riferendogli che su alcuni organi di stampa era comparsa non solo notizia dell’esistenza di tale consulenza, ma anche anticipazioni significative sul suo contenuto (v. articoli de Il Fatto Quotidiano 23-1-2013; L’Espresso 28 febbraio 2013 – all.6). Essendo ormai la consulenza nelle mani della stampa, chiese quindi di poterne avere copia anche lui in qualità di difensore della parte offesa, , e il dott. Robledo gli disse di farne richiesta. Ne parlò quindi con i colleghi coassegnatari dell’indagine, che ebbero però alcune perplessità nell’accoglierla, e si recarono quindi dal procuratore capo Bruti Liberati, che anch’egli ritenne opportuno non rilasciare copia della consulenza. Il dott. Robledo informò poi l’avv.to Aiello che l’istanza non era stata accolta, aggiungendo che comunque essa non conteneva nulla di particolarmente significativo, e dicendogli anche che una parte dell’indagine sarebbe stata chiusa entro quindi o venti giorni.

Per valutare questa situazione la cosa migliore è riportare innanzitutto testualmente il tenore della conversazione intercettata al riguardo tra il dott. Robledo e l’avv.to Aiello in data 21 febbraio 2013 :

AIELLO: *“No, le volevo dire questo, lei non è che mi può fare avere questa relazione che è uscita sull’Espresso?”*

ROBLEDO: *“Allora, avvocato, per avere…però mi rendo conto della situazione.. allora, facciamo così, adesso parlo con i colleghi… le suggerisco di fare così che facciamo meglio, lei mi fa una ricca richiesta..”*

AIELLO: *“Eh, ricca richiesta, in due minuti come gliela faccio?”*

ROBLEDO: *“In due minuti! Mi scrive semplicemente… io come gliela do se no?”*

La ricostruzione del fatto è poi integrata dalle informazioni rese dai coassegnatari del fascicolo dottori Filippini e Pellicano, sentiti in sede di investigazioni difensive.

In particolare il dott. Filippini, 26 gennaio 2015, ha dichiarato : *“Ricordo che sull’opportunità di dargli in quel momento quella consulenza ne parlammo io, il coassegnatario Roberto Pellicano e l’aggiunto dott. Robledo… Nel dubbio su cosa fare decidemmo di parlarne con il procuratore.. Alla fine il procuratore ci disse che in quel momento non gli sembrava opportuno aderire alla richiesta, anche per evitare strumentalizzazioni politiche considerato che erano anche prossime delle elezioni. .. Ricordo comunque che anche Robledo, il quale era più favorevole, non insistette affatto e non mostrò alcuna contrarietà quando si decise di non accogliere la richiesta”.* Atteggiamento, questo di Robledo, confermato anche dal dott. Pellicano, 26 gennaio 2015: *“Ricordo anche che Robledo era favorevole al rilascio, ma non mostrò alcun disappunto quando la decisione fu in senso contrario”.*

Le prove dirette dell’accaduto dicono tutto. Robledo era il titolare dell’indagine, e quindi l’avvocato si rivolse a lui. Robledo, che disponeva ovviamente della consulenza, disse all’avvocato che per averne una copia doveva fare un’istanza, e gli disse anche che ne avrebbe parlato con i colleghi coassegnatari del fascicolo, con i quali parlò effettivamente della richiesta dell’avvocato. Consultarono anche il procuratore e alla fine decisero di non accogliere l’istanza. Il dott. Robledo, benchè fosse stato invece favorevole all’accoglimento, non se la prese assolutamente.

Cosa ci sia non dico di irregolare, ma anche soltanto di inconsueto in tutto ciò non è dato comprendere. Eppure ne è nata una contestazione di illecito disciplinare a carico del dott. Robledo, accusato di aver *“arrecato un indebito vantaggio all’avvocato Domenico Aiello e ai suoi assistiti”.* E davvero non si comprende perché. Non vi fu alcuna violazione di legge, non furono scavalcati i colleghi sostituti coassegnatari, fu addirittura interpellato il procuratore capo e ci si attenne al suo parere, il dott. Robledo, che pure era stato di avviso contrario, non mostrò alcun disappunto e si attenne serenamente alla decisione della maggioranza.

Nella motivazione della richiesta di trasferimento d’ufficio il procuratore generale sembra dare peso negativo alla circostanza che nella già ricordata conversazione intercettata il dott. Robledo consigliò all’avvocato di presentare l’istanza e spese qualche parola su come fosse meglio che la motivasse (intercettazione 21 febbraio 2013: *“allora facciamo così:, lei mi scriva così però, mi faccia portare una cosa di questo…conviene di potere ottenere copia, proprio così, senza fare riferimento a notizie di giornali…”* ), laddove interlocuzioni e discorsi di questo genere sono assolutamente leciti e normali nel rapporto tra avvocati e pubblici ministeri. E ancora è dato rilievo negativo (seppur non si comprende, in base alla formulazione dell’incolpazione, se si tratti in questo caso di un’autonoma contestazione o soltanto di una parte della descrizione del fatto già contestato) alla circostanza che il dott. Robledo, nel comunicare all’avvocato la decisione a lui negativa assunta, gli disse che comunque nella consulenza *“non ci stava nulla di particolare”,* e che una parte dell’indagine sarebbe stata chiusa probabilmente entro quindici o venti giorni. Circostanze, entrambe, così banali e poco significative che probabilmente sono riportate solo “ad colorandum” nell’incolpazione, perché non si comprende come potrebbero aver minimamente “avvantaggiato” l’avvocato Aiello e i suoi assistiti, che oltretutto rivestivano la posizione di parti offese nel procedimento. La prima di esse, inoltre, è addirittura frutto di un’errata comprensione dell’intercettazione dal parte del procuratore generale perché dal tenore della conversazione si comprende che il dott. Robledo, dicendo *“cioè, là non ci sta niente di particolare, che ci sta?”* si riferisce non alla consulenza contabile ma all’articolo di stampa dell’Espresso.

Anche in questa occasione, peraltro, si evidenzia la tendenza alla millanteria da parte dell’avv.to Aiello il quale, parlando poi con l’on.le Calderoli (intercettazione ancora del 21 febbraio 2013) proprio della fuga di notizie da cui aveva tratto origine l’articolo dell’Espresso, gli precisa che seguiva analoghe rivelazioni anticipate da Il Fatto Quotidiano (v. articolo all.6) in relazione alle quali *“la procura ha depositato già un esposto al Procuratore generale”*. Questo esposto non esiste, come è dimostrato dall’attestazione a firma dell’avv.to generale di Milano in data 27 gennaio 2015 (all.2) su richiesta del dott. Robledo, e rientra anch’esso, come le numerose altre già evidenziate, nella categorie delle “invenzioni” e delle “coloriture” a cui evidentemente era solito abbandonarsi l’avv.to Aiello quando parlava con esponenti importanti della Lega per accreditare la sua immagine di persona particolarmente informata.

IN CONCLUSIONE sul capo 3: l’illecito contestato è del tutto insussistente perché nella fattispecie il dott. Robledo si comportò con assoluta correttezza, come è stato ampiamente dimostrato. La contestazione, inoltre, è in radice infondata anche in punto di diritto. Come insegnano le S.U. civili della Cassazione – sent. n. 26548 del 27-11-2013 – *“ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, è necessaria la verificazione di un evento costituito costituito dall’ingiusto danno o dall’indebito vantaggio per una delle parti del procedimento, non essendo sufficiente la sola condotta del magistrato, consistente nella violazione dei doveri di cui al precedente articolo”* (conf. n. 9691 del 2013). E’ un illecito di evento, pertanto, quello contestato, e poiché nel caso di specie l’evento non si verificò perché la consulenza non fu data all’avv.to Aiello, la fattispecie non può essere integrata a priori per mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi. Ci si rende conto che questa osservazione, dirimente, avrebbe potuto essere fatta in apertura della discussione sul punto, con ciò risparmiando tutte le argomentazioni invece svolte e le dimostrazioni di insussistenza del fatto materiale fornite. Ma è volontà del dott. Robledo, a tutela della sua onorabilità di magistrato, che si faccia piena luce su tutti gli aspetti della vicenda, e non soltanto ottenere un risultato positivo determinato da qualsivoglia ragione, anche solo processuale. E a ciò mi sono quindi attenuto.

Capo 4

Si contesta al dott. Robledo di avere tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei sostituti dott.ri Filippini e Pellicano e del procuratore capo dott. Bruti Liberati perché, nel comunicare all’avv.to Aiello che la sua richiesta di avere copia della consulenza contabile di cui al capo 3 non era stata accolta, gli disse anche che lui era favorevole ma gli altri colleghi erano contrari.

Bastano poche parole per dimostrare l’insussistenza di questo addebito.

Innanzitutto il dott. Robledo non ha rivelato nulla che non fosse reso già evidente dai fatti senza necessità di alcun’altra spiegazione in quanto, quando l’avvocato gli aveva detto di voler avere copia della consulenza, gli aveva già manifestato il suo parere favorevole, e ben poteva farlo essendo assegnatario del fascicolo al pari degli altri colleghi (è addirittura superfluo ricordare che ogni magistrato del pubblico ministero, anche quando coassegnatario di un’indagine con altri, ha comunque sempre giuridicamente pieno potere su ogni atto di quell’indagine con l’unico obbligo di coordinarsi con gli altri per le decisioni più importanti e le attività da compiere – il che Robledo fece scrupolosamente nella circostanza -, e non è certo vincolato dagli obblighi di segretezza e non anticipazione di giudizi che incombono invece sui componenti dei collegi giudicanti); pertanto, se la richiesta non veniva accolta, era ovvio che ciò accadeva perché gli altri erano stati di parere contrario e Robledo non disse quindi al difensore nulla che l’altro non potesse già comprendere agevolmente da solo.

Ma vi è di più. Non solo il dott. Robledo non rivelò nulla di segreto all’avv.to Aiello, ma gli riferì l’esito della decisione sulla sua richiesta nel modo formalmente e sostanzialmente più corretto possibile. La conversazione intercettata il 21 febbraio 2013 lo dimostra chiaramente. Il risultato della consultazione tra colleghi è riportato del tutto asetticamente, non c’è una parola fuori luogo e nemmeno un giudizio o un accenno irrispettoso nei confronti di nessuno, e addirittura all’avvocato è riferita sinteticamente la spiegazione dei motivi, del tutto plausibili e ragionevoli, del diniego.

E che tanto poco sia stato irrispettoso il comportamento del dott. Robledo nella circostanza è dimostrato dalla reazione proprio degli stessi colleghi, nei cui confronti l’incolpazione lo accusa di essere stato scorretto, allorchè hanno preso conoscenza del contenuto dell’interrogatorio. Sentiti specificamente sul punto (all. 1), il dott. Pellicano ha dichiarato *“In effetti le cose andarono come Robledo ha detto all’avvocato Aiello… D’altronde, essendo coassegnatario del fascicolo, penso anche che, se avesse voluto, avrebbe potuto comunque autorizzare il rilascio di copia della consulenza anche senza chiedere il nostro parere. Il fatto che invece ce l’abbia chiesto e si sia quindi rimesso alla decisione della maggioranza dimostra disponibilità nei nostri confronti”* , ed anche il dott. Filippini non ha manifestato alcun disappunto, confermando anch’egli che *“in effetti le cose andarono come Robledo ha detto all’avvocato Aiello”.*  Reazione del tutto normale, peraltro, quella dei due colleghi coassegnatari del fascicolo perché, a leggere le parole delle telefonata intercettata, appare palese che soltanto suscettibilità davvero anomale potrebbero trovare motivo di adombrarsi.

IN CONCLUSIONE sul capo 4: la contestazione è del tutto infondata perché da un lato il dott. Robledo non era tenuto a norma di legge ad alcuna forma di segreto in ordine alle modalità e alle ragioni della decisione di non accogliere la richiesta dell’avv.to Aiello di avere copia della consulenza contabile, dall’altro le parole che egli disse all’avvocato non è possibile considerarle scorrette nei confronti dei colleghi, e infatti neanche loro (presunte vittime di tale scorrettezza) le hanno percepite come tali.

Ciò tanto più è vero se si consideri che l’illecito contestato, ovverosia la lettera d) dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 109/2006, considera violazione disciplinare non qualsiasi generica scorrettezza commessa dal magistrato, ma solo i comportamenti *“abitualmente o gravemente scorretti”.* Nel caso di specie nemmeno si discute ovviamente di abitualità, e d’altronde non si comprende come possa essere considerato addirittura *“gravemente”* scorretto un comportamento che non ha suscitato alcuna critica nemmeno da coloro che ne sarebbero stati vittime.

ECCEZIONE INUTILIZZABILITA’ DELLE INTERCETTAZIONI

Per dovere difensivo, pur essendo primario interesse del dott. Robledo ottenere il riconoscimento in fatto delle ingiuste accuse mossegli ( e in questa sede quindi il rigetto della richiesta applicazione del trasferimento d’ufficio), devo però anche eccepire l’inutilizzabilità di gran parte delle intercettazioni telefoniche che costituiscono l’elemento di prova esclusivo dei presunti illeciti posti a base della richiesta in esame.

La ragione di tale eccezione non è relativa al rapporto tra procedimento penale e disciplinare, su cui si dilunga a lungo la richiesta del procuratore generale (direi abbastanza inutilmente, perché lo so anch’io che nel procedimento disciplinare non si applicano i limiti di utilizzabilità di cui all’art. 270 c.p.p.), ma per violazione degli articoli 105, quinto comma, e 271 c.p.p., trattandosi di captazione di conversazioni (telefoniche o via sms) di un difensore con suoi assistiti, o comunque in funzione del mandato difensivo svolto.

Si osserva, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità, nel mentre afferma il principio di utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare indipendentemente dai limiti dell’art. 270 c.p.p., afferma anche (SS.UU. n. 3271/2013, conforme a tutti i precedenti) che ciò avviene “purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali”.

E invece, nel caso di specie, l’utilizzazione delle intercettazioni sarebbe in contrasto con le due norme procedimentali anzidette che tutelano la libertà di comunicazione dei difensori, stabilendo un divieto di utilizzazione assoluto (a cui deve seguire addirittura la distruzione materiale della documentazione inerente) delle intercettazioni che violino tale diritto di libertà, e ciò sia che tali conversazioni siano state dall’inizio disposte illegittimamente, sia che siano state captate accidentalmente (come è nel caso di specie) nell’ambito di intercettazioni disposte per altra causa. Ciò vale per tutte le intercettazioni del giorno 18 dicembre 2012, *per tabulas* riguardo all’intercettazione dell’avv.to Aiello con Stefano Galli, del quale era formalmente difensore nominato nel procedimento penale sui rimborsi indebiti della Regione Lombardia, ma vale egualmente per le intercettazioni dello stesso giorno tra l’avv.to Aiello e terze persone, specificamente gli on.li Maroni e Salvini, nelle quali si parla proprio dei fatti relativi allo stesso procedimento nel quale non solo Galli ma anche molti altri esponenti della Lega nord erano coinvolti e difesi dall’avv.to Aiello. Il divieto di utilizzazione in questione, infatti, concerne non solo le conversazioni del difensore con il suo assistito, ma tutte – e solo - le conversazioni che attengono alla funzione esercitata (v. Cass. sez. 5 – sent. n. 42854 del 25-9-2014). Le stesse telefonate intercettate tra l’avv.to Aiello e il dott. Robledo con riguardo ai fatti di cui ai capi 3 e 4, riguardando conversazioni svolte dall’avv.to Aiello nell’ambito del mandato difensivo assunto in quanto difensore della parte offesa Lega nord nel procedimento per falso nel bilancio dello stesso partito, parrebbero ricadere nel medesimo divieto.

Non vale invece tale divieto, e infatti non si solleva alcuna eccezione al riguardo, per le telefonate intercettate dell’avv.to Aiello in relazione alla vicenda di cui al capo 2 di incolpazione, perché, per l’appunto, il contenuto di esse non attiene alle funzioni di difensore esercitate dall’avv.to Aiello in adempimento di nessun mandato difensivo.

Anche per queste ultime, peraltro, come per tutte indifferentemente le intercettazioni in atti, si muove il rilievo costituito dall’impossibilità materiale di verificarne la legittimità nel procedimento in cui sono state disposte, ovverosia quello di Reggio Calabria di cui si parla nelle annotazioni di polizia giudiziaria di accompagnamento alle trascrizioni. Come già si è ricordato, infatti, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno stabilito l’utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare solo a condizione che *“siano state legittimamente disposte”* nel procedimento penale da cui abbiano avuto origine. Nel caso di specie risulta impossibile verificare tale legittimità in base agli atti disponibili, perché non è dato sapere nemmeno per quali reati furono disposte (e quindi se tali reati le consentissero o meno a norma dell’art. 266 c.p.p.) e se in quella sede siano state rispettate tutte le previsioni di legge a cui ne è subordinata la legittimità (presupposti e forme, a norma dell’art. 267 c.p.p.). Sarebbe stato onere del procuratore generale, che ne ha chiesto l’utilizzazione, fornire tale prova, acquisendo e producendo, ad esempio, i decreti autorizzativi delle intercettazioni. Il che non è avvenuto, e la difesa non può fare altro che eccepirlo per le conseguenze che ne discendono.

IL *PERICULUM IN MORA*

Si è già detto in premessa che il tema del *periculum in mora* non ha praticamente alcuna rilevanza nella presente sede dato che, a priori, manca completamente qualsiasi indizio di reità nei confronti del dott. Robledo per tutti gli illeciti disciplinari contestatigli ( sulla base oltretutto, è sempre il prudente difensore che lo ricorda, di elementi di prova non utilizzabili). Non affronterò quindi nemmeno la questione, se non per sottolineare che tanto poco è tale *periculum* che le stesse persone offese dai presunti comportamenti illeciti del dott. Robledo ( ovverosia i colleghi sostituti coassegnatari delle indagini interessate, che dovrebbero essere indignati dalla presunte “infedeltà” commesse dal collega, e i difensori del partito politico di opposizione che più di ogni altro sarebbe stato danneggiato dai presunti favori prestati dal dott. Robledo all’avvocato della Lega nord, e che quindi dovrebbe essere scandalizzato da tanta parzialità) non si sono mostrati “offesi” per nulla, spendendo anzi, quando l’hanno potuto, parole di apprezzamento nei confronti del magistrato.

Concludo quindi chiedendo quindi che la Sezione Disciplinare rigetti una richiesta di applicazione di una misura cautelare incauta quante altre mai, perché basata sull’accusa di fatti inesistenti, supportati oltretutto da prove irregolari.

Grazie